

Copia



COMUNE DI LUINO
(Provincia di Varese)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 48

Adunanza del 31/07/2007

Sessione ordinaria
pubblica di prima convocazione

**OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "EX AREA BORRI"
ZONA Z2: ESAME E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI -
APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilasette**, addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **21:00**, nella Sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Dr. Gianercole Mentasti, a seguito di convocazione in data 23/07/2007 protocollata al n. 12250.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	MENTASTI Dr. Gianercole	SI		12	CORBETTA Aris	SI	
2	LIARDO Rag. Vincenzo	SI		13	CALEFFI Federico	SI	
3	GOBBATO Geom. Paolo	SI		14	AMADIO Loredana	SI	
4	TALDONE Dr. Giuseppe	SI		15	BIANCHI Dr. Enrico	SI	
5	BUCHI Pierfrancesco	SI		16	ROSSI Dott. Emilio	SI	
6	GIANNUZZI Rag. Ercole	SI		17	MANDANICI Avv. Maria Claudia	SI	
7	TONELLA Rag. Silvio	SI		18	MINELLI Dott. Vittorio		SI
8	MASERATI Paola	SI		19	CASTELLI Dott. Piermarcello		SI
9	SARCHI Vittorio	SI		20	FRANZETTI Caterina		SI
10	LATTUADA Flavio	SI		21	BAROZZI Geom. Alessandro	SI	
11	VANETTI Geom. Carluccio	SI					
PRESENTI: 18				ASSENTI: 3			

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: Il Segretario Generale Dott. Mauro FIORINI.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, chiama quali scrutatori i Signori MANDANICI Avv. Maria Claudia, TONELLA Rag. Silvio, CALEFFI Federico ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "EX AREA BORRI"
ZONA Z2: ESAME E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI -
APPROVAZIONE.**

OMISSIS

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 19/03/2007, esecutiva, con la quale è stato adottato il Programma Integrato di Intervento denominato "ex area Borri" in Zona Z2 del P.R.G. comunale, predisposto ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005;

DATO ATTO che il P.I.I. in oggetto sostituisce ad ogni effetto il Piano Attuativo Z2 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 18/03/2003 e che la convenzione urbanistica, parte integrante del P.I.I., allegata alla presente, modifica ed integra quella stipulata in data 18/01/2006;

PRESO ATTO che nel periodo di pubblicazione del P.I.I. in oggetto, ossia dal 10/05/2007 al 25/05/2007, e nei successivi quindici giorni sono pervenute n. 7 osservazioni/opposizioni;

ATTESO che, in seguito all'esame delle osservazioni pervenute, sono state concertate tra l'Amministrazione comunale e l'operatore privato le modifiche da apportare al progetto di P.I.I., da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;

CONSIDERATO che le modifiche riguardano:

- un investimento pari ad Euro 136.080,00 quale standard qualitativo che configura lo studio per la riqualificazione ambientale del torrente Lazzaretto anche in relazione alla realizzazione della fognatura comunale, oltre un intervento di interesse e qualificato per il turismo come la sistemazione del lungolago, ciò in luogo della formazione di un sentiero lungo il torrente stesso;
- la conferma del numero di parcheggi rispetto al Piano Attuativo;
- la riorganizzazione del poggio belvedere a margine della Via Jacopino;
- l'asservimento ad uso pubblico perpetuo di un posto auto accessibile per i disabili nella struttura belvedere;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra, si propone di respingere, accogliere o accogliere parzialmente i contributi e le osservazioni pervenuti, secondo la proposta di controdeduzioni allegata alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO quindi che, a seguito di quanto sopra descritto, si propone di aggiornare gli elaborati grafici e la documentazione tecnica relativa al P.I.I. in oggetto;

VISTI gli elaborati definitivi costituenti il Programma Integrato di Intervento di seguito elencati:

- All. 1) Titolo di proprietà;
- All. 2) Inquadramento urbanistico;
- All. 3) BIS Relazioni tecniche; *(modificato)*
- All. 4) BIS Progetto di massima opere di urbanizzazione primaria; *(modificato)*
- All. 5) BIS Progetto di massima opere di urbanizzazione secondaria; *(modificato)*
- All. 6) Progetto di massima a standard diverse da OO.UU. 2°;
- All. 7) BIS Progetto di massima opere a "standard qualitativo"; *(modificato)*
- All. 8) BIS Calcoli urbanistici e standard; *(modificato)*
- All. 9) Verifica volumi e superfici ed altezze degli edifici;
- All. 10) Valutazione di compatibilità geologica;
- All. 11) Parere preventivo FF.SS. e tavole grafiche;
- All. 12) Convenzione;

All. 13) Documentazione fotografica;

Tavole di progetto:

Tav. 1 : Planimetria catastale con individuazione mappali;

Tav. 2 BIS : Planimetria generale con indicazione dei vincoli; *(modificata)*

Tav. 3 BIS : Planimetria livello interrato: parcheggio residenza e garages albergo; *(modificata)*

Tav. 4 BIS : Planimetria livello piazza - rotatoria, parcheggio pubblico ed entrata albergo; *(modificata)*

Tav. 5 BIS : Planimetria 1° livello parcheggio residenza quota +222.20; *(modificata)*

Tav. 6 BIS : Planimetria piano terra residenze +225.75; *(modificata)*

Tav. 7 BIS : Planimetria livello piante albergo - residenza +228.85; *(modificata)*

Tav. 8 BIS : Planimetria livello piante albergo - residenza +232.57; *(modificata)*

Tav. 9 BIS : Planimetria livello piante albergo - residenza +235.67; *(modificata)*

Tav. 10 BIS : Planimetria livello piante albergo - residenza +238.70; *(modificata)*

Tav. 11 BIS : Planimetria livello piante albergo - residenza +241.60; *(modificata)*

Tav. 12 BIS : Planimetria livello piante albergo - residenza +244.70; *(modificata)*

Tav. 13 BIS : Planimetria livello coperture; *(modificata)*

Tav. 14 BIS : Sezioni di progetto allineate; *(modificata)*

Tav. 15 BIS : Prospetti e sezioni; *(modificata)*

Tav. 16 BIS : Planimetria individuazione aree a standard; *(modificata)*

Tav. 17 BIS : Planimetria delle opere di urbanizzazione primaria; *(modificata)*

Tav. 18 : Planimetria impianti e reti tecnologiche;

Tavole di verifica:

Tav. 19 BIS : Planimetria verifica superficie standard - superficie fondiaria; *(modificata)*

Tav. 20 BIS : Planimetria dei vari piani per verifica parcheggi; *(modificata)*

Tavole di confronto:

Tav. 21 BIS : Planimetrie di confronto vari piani; *(modificata)*

Tav. 22 : Confronto prospetti fronte lago;

Tav. 23 BIS : Confronto sezioni di progetto - sezioni P.A. approvato; *(modificata)*

Tav. 24 : Sezioni di progetto con indicazioni sterri e riporti;

Tav. 25 BIS : Planimetrie individuazione standard confronto P.I.I. - P.A. approvato; *(modificata)*

RITENUTO inoltre di disporre per l'aggiornamento dello schema di convenzione urbanistica per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento in oggetto, secondo quanto di seguito meglio specificato:

- all'art. 6, eludere le parole "nella realizzazione di un'opera di riqualificazione ambientale e sistemazione spondale del torrente Lazzaretto, (comportante una spesa stimata in € 136.080,00 di per sé superiore all'onere monetizzato sopra quantificato)" ed aggiungere dopo le parole "Gli interventi da valere quale "standard qualitativo" si concretano" le seguenti parole: "nell'esecuzione dello studio idraulico ed ambientale dell'incisione valliva per il corrispondente valore pari ad Euro 20.000,00. Quindi l'operatore si impegna a realizzare un progetto e realizzarne quota parte per la sistemazione del lungolago di Luino, per un controvalore complessivo pari ad Euro 116.080,00; i lavori riguarderanno principalmente la sistemazione di quota parte della pavimentazione da ripristinare a seguito delle operazioni di abbattimento dei platani avvenute negli ultimi anni; il progetto sarà sviluppato nell'ambito di uno studio finalizzato ad inquadrare gli interventi all'interno di una soluzione più generale da proporre all'Amministrazione comunale; studio e progetto delle opere saranno comunque sottoposte all'esame ed approvazione del competente Organo comunale.";

- all'art. 6 (Standard qualitativo) in coda al testo aggiungere le parole: "Tra le parti si conviene che la realizzazione del poggio belvedere sarà realizzata entro 36 mesi dalla stipula della presente convenzione.
La quota relativa allo studio ambientale del torrente Lazzaretto e per la predisposizione del progetto e realizzazione di quota parte dello stesso per la sistemazione del lungolago di Luino, entro 12 mesi dalla stipula della presente convenzione.";
- all'art. 8.1 (Opere di urbanizzazione primaria) aggiungere dopo le parole: "Le parti, nel prendere atto che il valore delle opere di urbanizzazione primaria risulta quantificato," le seguenti parole: "come indicato nel quadro economico assunto dalla Giunta comunale con deliberazione n. 177 del 24/07/2007 e, quindi, confermato";
- all'art. 8.1 (Opere di urbanizzazione primaria) modificare l'importo relativo alle opere che ammonta ad "€. 369.731,72 (diconsi Euro trecentosessantanovemilasettecentotrentunovirgolasettantadue)", in luogo di €. 357.202,14 (diconsi Euro trecentocinquantasettemiladuecentoduevirgolaquattordici);
- all'art. 8.2 (Opere di urbanizzazione secondaria) aggiungere dopo le parole: "Le parti, nel prendere atto che il valore delle opere di urbanizzazione primaria risulta quantificato" le seguenti parole: ", come indicato nel quadro economico assunto dalla Giunta comunale con deliberazione n. 177 del 24/07/2007 e, quindi, confermato";
- all'art. 8.2 (Opere di urbanizzazione secondaria) modificare l'importo relativo alle opere che ammonta ad "€. 1.361.122,87 (diconsi Euro unmilionetrecentosessantunomilacentoduevirgolaottantasette)", in luogo di €. 1.212.391,36 (diconsi Euro unmilione duecentododicimilatrecentonovantunovirgolatrentasei);
- all'art. 11.1 (Cessione di area) aggiungere dopo le parole "L'Operatore si impegna a cedere gratuitamente al Comune l'area occorrente per la formazione della strada panoramica in fregio a Via Jacobino" le seguenti parole: ", nonché ad asservire ad uso pubblico perpetuo a favore del Comune" ed eludere in coda al primo comma le seguenti parole: "sottostante il parcheggio privato previsto nel tratto terminale della suddetta via";
- all'art. 11.2 (Asservimento di aree) aggiungere dopo il punto 5 il seguente: "6. Nell'ambito della struttura parcheggio-belvedere è asservito ad uso pubblico perpetuo un posto auto accessibile per disabili." ;

ACQUISITO il parere di erogabilità dell'ASPEM in data 16/06/2007 prot. n. 10024;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo della Comunità Montana Valli del Luinese con deliberazione n. 118 del 25/06/2007, pervenuto in data 23/07/2007 prot. n. 12220;

ACQUISITO il parere favorevole igienico-sanitario ai sensi dell'art. 230 del R.D. n. 1265/1934, T.U.LL.SS., in data 23/07/2007 prot. n. 12257, dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese - Distretto di Luino;

ATTESO che i tempi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a carico dell'operatore sono stabiliti, anche in proroga dei tempi indicati nella precedente convenzione urbanistica stipulata il 18/01/2006, in 36 mesi dalla stipula della convenzione allegata al P.I.I. in oggetto;

ATTESO inoltre che l'operatore si impegna alla realizzazione degli standard qualitativi così come precisato nell'integrazione al testo della convenzione:

- la realizzazione del poggio belvedere sarà realizzata entro 36 mesi dalla stipula della convenzione;
- la predisposizione dello studio ambientale del torrente Lazzaretto e del progetto e realizzazione di quota parte dello stesso per la sistemazione del lungolago di Luino, entro 12 mesi dalla stipula della convenzione;

VISTO lo schema di convenzione urbanistica aggiornato per quanto sopra considerato e ritenuto meritevole di approvazione;

RITENUTO quindi di approvare in via definitiva il Programma Integrato di Intervento "ex area Borri" Zona Z2 ed i relativi elaborati tecnici sopra elencati;

ATTESO che tali modifiche non comportano la ripubblicazione del P.I.I. in quanto non mutano le condizioni originarie dello stesso, ma semplicemente sono volte ad adeguare il progetto a quanto proposto nelle osservazioni pervenute e ritenute meritevoli di accoglimento e, quindi, alla definizione esecutiva delle opere pubbliche previste;

PRESO ATTO che il progetto di Programma Integrato di Intervento è stato esaminato con esito favorevole dalla Commissione Edilizia comunale integrata dagli esperti ambientali nella seduta del 24/07/2007;

PRESO ATTO che la Commissione consiliare Territorio ha esaminato il P.I.I. e le proposte di controdeduzione alle osservazioni nella seduta del 26/07/2007;

VISTO il Piano Regolatore Generale - Variante Generale - approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 44613/1999, recepita con la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/1999, ed entrato in vigore il 03/11/1999 con la pubblicazione sul B.U.R.L.;

VISTA la variante parziale al Piano Regolatore Generale, ai sensi della L.R. n. 51/1975 e della L.R. n. 1/2001 in adeguamento al P.R.G. vigente, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 14/12/2004; esame delle osservazioni e adozione definitiva con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 03/03/2005; approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 3310 del 11/10/2006 di proposta di modifiche d'ufficio, accettate integralmente da questa Amministrazione con deliberazione consiliare n. 48 del 14/11/2006, che equivale ad approvazione definitiva della variante parziale al P.R.G., entrata in vigore con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 27/12/2006;

VISTI il Documento di inquadramento ai sensi della L.R. n. 9/1999, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 55 del 09/11/2004, e le integrazioni e specificazioni del quadro urbanistico strategico, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 21/12/2006;

VISTA la Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/1942 e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

STABILITO che le osservazioni vengono discusse e votate singolarmente;

OSSERVAZIONE N. 1

UDITA la relazione del Sindaco, che dà lettura della sintesi dell'osservazione e della proposta di controdeduzione (sintesi e proposta contenute nel "Registro delle osservazioni/opposizioni al Programma Integrato di Intervento 'ex area Borri' Zona Z2 e proposte di controdeduzione", che viene allegato al presente atto quale parte integrante);

DOPO l'intervento del Consigliere Bianchi, che dà lettura della considerazione sulla controdeduzione (documento contenente 5 considerazioni che, unitamente ad altro materiale contraddistinto con la dicitura all. 2 e all. 3, viene allegato al presente atto quale parte integrante);

CON voti 14 favorevoli e 4 contrari (Consiglieri Bianchi, Rossi, Mandanici e Barozzi), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RESPINGERE l'osservazione n. 1 presentata dal gruppo consiliare "La Luino che unisce".

OSSERVAZIONE N. 2

UDITA la relazione del Sindaco, che dà lettura della sintesi dell'osservazione e della proposta di controdeduzione;

DOPO l'intervento del Consigliere Bianchi, che dà lettura della considerazione sulla controdeduzione;

CON voti 14 favorevoli e 4 contrari (Consiglieri Bianchi, Rossi, Mandanici e Barozzi), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RESPINGERE l'osservazione n. 2 presentata dal gruppo consiliare "La Luino che unisce".

OSSERVAZIONE N. 3

UDITA la relazione del Sindaco, che dà lettura della sintesi dell'osservazione e della proposta di controdeduzione;

DOPO l'intervento del Consigliere Bianchi, che dà lettura della considerazione sulla controdeduzione;

CON voti 14 favorevoli e 4 contrari (Consiglieri Bianchi, Rossi, Mandanici e Barozzi), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione n. 3 presentata dal gruppo consiliare "La Luino che unisce".

OSSERVAZIONE N. 4

UDITA la relazione del Sindaco, che dà lettura della sintesi dell'osservazione e della proposta di controdeduzione;

DOPO l'intervento del Consigliere Bianchi, che dà lettura della considerazione sulla controdeduzione;

CON voti 14 favorevoli e 4 contrari (Consiglieri Bianchi, Rossi, Mandanici e Barozzi), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI RESPINGERE l'osservazione n. 4 presentata dal gruppo consiliare "La Luino che unisce".

OSSERVAZIONE N. 5

UDITA la relazione del Sindaco, che dà lettura della sintesi dell'osservazione e della proposta di controdeduzione;

DOPO l'intervento del Consigliere Bianchi, che dà lettura della considerazione sulla controdeduzione;

CON voti 14 favorevoli e 4 contrari (Consiglieri Bianchi, Rossi, Mandanici e Barozzi), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RESPINGERE l'osservazione n. 5 presentata dal gruppo consiliare "La Luino che unisce".

OSSERVAZIONE N. 6

UDITA la relazione del Sindaco, che dà lettura della sintesi dell'osservazione e della proposta di controdeduzione;

DOPO l'intervento del Consigliere Bianchi;

CON voti 14 favorevoli e 4 astenuti (Consiglieri Bianchi, Rossi, Mandanici e Barozzi), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione n. 6 presentata dal Comitato "Pro Via Jacopino".

OSSERVAZIONE N. 7

UDITA la relazione del Sindaco, che dà lettura della sintesi dell'osservazione e della proposta di controdeduzione;

DOPO gli interventi del Consigliere Barozzi e dell'Assessore Vanetti;

DOPO le precisazioni del Sindaco;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI ACCOGLIERE l'osservazione n. 7 presentata dalla Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Luino.

TENUTO CONTO delle votazioni riportate sulle singole osservazioni;

D E L I B E R A

- 1. DI APPROVARE** nelle forme di legge, per le motivazioni indicate in premessa, il Programma Integrato di Intervento "ex area Borri" Zona Z2, costituito dagli elaborati indicati in narrativa.
- 2. DI APPROVARE** in via definitiva lo schema di convenzione urbanistica aggiornato, secondo quanto meglio precisato in narrativa della presente deliberazione, allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale.
- 3. DI DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Luino per tutti gli adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto e per introdurre ulteriori ed eventuali modifiche allo schema di convenzione che si rendessero strettamente necessarie alla stipula della convenzione urbanistica per l'attuazione del piano di lottizzazione in oggetto.

Successivamente,

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di dare attuazione nel rispetto dei termini procedurali alla realizzazione degli interventi previsti dal programma, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Gianercole Mentasti)

Il Segretario Generale
F.to (Dott. Mauro FIORINI)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme della presente deliberazione verrà pubblicata all' Albo Pretorio del Comune in data 25 settembre 2007 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, li 25 settembre 2007

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI
GENERALI ED ISTITUZIONALI**
F.to (Dott. Mauro VETTOREL)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Luino, li _____

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Comune di Luino, 25/09/2007

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI
GENERALI ED ISTITUZIONALI**
(Dott. Mauro VETTOREL)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mauro Vettorel", written over the printed name of the official.

**REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI
al PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "Ex area Borri" Zona Z2
e PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE**

N° 7 Osservazioni / Opposizioni pervenute nei termini				
N° Oss.	N° Protocollo Data	Osservante/Oppositore	Sintesi delle osservazioni/opposizioni	Proposta di controdeduzione
1	8610 23/05/2007	"La Luino che unisce" capogruppo Enrico Bianchi	Si lamenta l'inosservanza della prescrizione regionale di sottoporre alla valutazione di impatto paesistico "qualsiasi progetto (piano attuativo e non)".	Il P.II è inserito in zona sottoposta a vincolo paesistico ove i progetti, per essere attuati, devono conseguire l'autorizzazione paesistica. L'art. 25 del PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) al comma 5, sancisce che l'autorizzazione ambientale sostituisce l'esame paesistico previsto dalla norma stessa. Il P.I.I. è stato sottoposto all'esame della Commissione Edilizia integrata dagli esperti ambientali conseguendo parere favorevole. L'autorizzazione ambientale sarà rilasciata dopo che sarà esaminato il progetto esecutivo. Per quanto sopra si propone di respingere l'osservazione.
N° Oss.	N° Protocollo Data	Osservante/Oppositore	Sintesi delle osservazioni/opposizioni	Proposta di controdeduzione
2	8611 23/05/2007	"La Luino che unisce" capogruppo Enrico Bianchi	Si lamenta l'inosservanza della normativa regionale (Circolare esplicativa della L.R. n. 9/1999) che prescrive una serie di elaborati a corredo dei P.I.I., fra i quali il progetto planivolumetrico di cui eccepisce l'assenza.	La documentazione presentata a corredo, avendo un contenuto assai più particolareggiato di quanto possa essere rappresentato in un planivolumetrico, è da ritenere più che sufficiente per l'istruttoria e l'esame del progetto urbanistico. Per quanto sopra si propone di respingere l'osservazione.

N° Oss.	N° Protocollo Data	Osservante/Oppositore	Sintesi delle osservazioni/opposizioni	Proposta di controdeduzione
3	8612 23/05/2007	"La Luino che unisce" capogruppo Enrico Bianchi	Si lamenta un errore nella quantificazione degli standard dovuti per legge, eccedendo una diminuzione della superficie a standard pubblico, con sensibile riduzione di quella adibita a parcheggio pubblico.	<p>A fronte di un incremento della volumetria di progetto (rispetto a quella originaria del Piano Attuativo già approvato), la superficie a standard pubblico - comprensiva della quota oggetto di monetizzazione - è stata elevata da mq 6733 a mq 8079.</p> <p>La "superficie" destinata a parcheggio pubblico risulta ridotta, in quanto la diversa soluzione progettuale elimina molti spazi inizialmente previsti come "corsello" (spazio di manovra); sono comunque rispettati i limiti minimi di P.R.G. dove è prescritta la superficie minima di mq 3000, in quanto la superficie a parcheggio prevista dal P.I.I. è di mq 3035.</p> <p>La soluzione di P.I.I. conta n. 89 posti auto in luogo dei 96 che si possono contare sul progetto di piano attuativo.</p> <p>In riguardo al rilievo proposto nell'osservazione si riscontra che nel progetto esecutivo è dimostrato che il numero dei posti auto è comunque corrispondente a n. 96.</p> <p>E' stato individuato un ulteriore posto auto accessibile per disabili in corrispondenza della struttura "poggio-belvedere".</p> <p>Per quanto sopra si propone di accogliere parzialmente l'osservazione dando atto che nel progetto esecutivo degli spazi pubblici non diminuisce il numero dei posti auto e che viene aggiunto un posto auto accessibile a disabili in corrispondenza della struttura "poggio-belvedere".</p> <p>Pertanto, si propone di inserire nella convenzione: "Nell'ambito della struttura "parcheggio-belvedere" è asservito ad uso pubblico perpetuo un posto auto accessibile per disabili."</p>

N° Oss.	N° Protocollo Data	Osservante/Oppositore	Sintesi delle osservazioni/opposizioni	Proposta di controdeduzione
4	8613 23/05/2007	"La Luino che unisce" capogruppo Enrico Bianchi	Si eccepisce una contraddittorietà nella convenzione del P.I. adottato, laddove - all'art. 12 - si vieta la cessione di diritti reali di godimento sul complesso di edifici costituenti l'albergo, mentre si ammette la facoltà di ricorrere al leasing.	<p>Va premesso che i diritti reali di godimento sono diritti reali minori, perché hanno un contenuto più ristretto rispetto alla proprietà e possono essere a tempo determinato: essi sono l'enfiteusi, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e le servitù. In quanto possono essere "a tempo determinato", si è inteso far riferimento ai diritti del soggetto titolare dell'esercizio alberghiero.</p> <p>Nel caso specifico, la clausola relativa al "divieto" assume carattere pleonastico, in quanto il titolare dell'esercizio alberghiero deve necessariamente possedere i requisiti di legge, come precisato in altra parte della convenzione.</p> <p>Il riferimento al leasing è meramente esemplificativo (anche se maggiormente ricorrente nelle operazioni di finanziamento di iniziative immobiliari), avuto anche riguardo alla circostanza che non può vietarsi il trasferimento di una "proprietà immobiliare", qualora tale diritto, riconosciuto dalla Costituzione, sia originario e liberamente esercitabile, salvi i limiti della disciplina edilizia ed urbanistica.</p> <p>Se da una parte viene specificata la possibilità di procedere a suddividere il comparto costituente il complesso alberghiero dal comparto residenziale, dall'altra si ammette il leasing con l'impegno a non cedere il diritto reale di godimento, appunto l'uso della struttura sulla quale viene costituito il leasing, a soggetti diversi da quelli abilitati alla gestione di attività alberghiere.</p> <p>Per quanto sopra si propone di respingere l'osservazione.</p>

N° Oss.	N° Protocollo Data	Osservante/Oppositore	Sintesi delle osservazioni/opposizioni	Proposta di controdeduzione
5	8614 23/05/2007	"La Luino che unisce" capogruppo Enrico Bianchi	Si lamenta l'inosseranza della prescrizione di dare "comunicazione dell'avvio del procedimento" ai soggetti portatori di interessi diffusi, nonché a quanti il provvedimento comunale possa produrre effetti pregiudizievoli.	L'art. 13, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, esclude l'applicazione delle "norme sulla partecipazione" allorché l'attività della pubblica amministrazione sia diretta, come nella fattispecie, alla emanazione di atti di pianificazione e di programmazione. Per quanto sopra si propone di respingere l'osservazione.
N° Oss.	N° Protocollo Data	Osservante/Oppositore	Sintesi delle osservazioni/opposizioni	Proposta di controdeduzione
6	8765 24/07/2007	Comitato "Pro Via Jacopino": Sig.ri Badi Mario, Longhi Antonietta Teresa, Ferrario Maria Teresa e Cristofoli Giacomo	Gli osservanti chiedono all'Amministrazione di accogliere le osservazioni formulate e le richieste avanzate al fine di rendere compatibile il nuovo P.I.L. "ex Borri" con le richieste avanzate dai proponenti che intendono agire esclusivamente nell'interesse generale di salvaguardia ambientale e paesaggistica del territorio comunale di Luino. L'osservazione argomenta ed esplicita le seguenti richieste cui si riscontra puntualmente: 1) si chiede di lasciare inalterato l'andamento, la percorribilità pedonale e, per quanto possibile (anche in virtù dell'inserimento della scalinata pubblica di Via Nizza), il muro perimetrale a valle, evitando quindi del tutto la costruzione del parcheggio pubblico e del relativo belvedere in posizione mediana, elemento che, a giudizio degli osservanti e a prescindere dalle osservazioni di cui ai punti successivi, pregiudicherebbe completamente l'andamento dell'asse storico così come si è strutturato negli ultimi due secoli, aggravando ulteriormente l'impatto del nuovo complesso nel quadro paesaggistico della collina. <i>(segue)</i>	1) Il parcheggio previsto nella struttura parcheggio-belvedere è privato; nell'ambito dell'esame delle osservazioni si è concordato con l'operatore di modificare il posizionamento dello spazio "poggio-belvedere" per migliorarne la coniugazione con la Via Jacopino e di asservire ad uso pubblico perpetuo n. 1 parcheggio accessibile per disabili; in tale contesto potrà disporsi una regolamentazione sia della sosta che della circolazione lungo la via che privilegi il traffico locale residente: tale opportunità dovrebbe assicurare l'alleggerimento della sosta lungo la Via Jacopino che sarebbe restituita così alla sua piena percezione spaziale. <i>(segue)</i>

			<p>2) Si ritiene opportuno sottolineare l'incongruenza nell'identificazione del parcheggio lungo Via Jacopino come opera di urbanizzazione secondaria, l'inopportunità della definizione della seconda carreggiata di Via Jacopino come "ampliamento strada panoramica" e la conseguente inclusione nelle aree a standard in concessione per la commistione dell'utilità pubblica di queste opere con l'evidente agevolazione anche per il privato costruttore.</p> <p>3) Si propone di scorporare per intero l'introduzione del nuovo parcheggio pubblico dall'approvazione del piano, ricorrendo ad una nuova formulazione per ritrovare e recuperare parcheggi pubblici al piano di Via Sbarra/Piazza San Francesco, cioè nei luoghi di più facile raggiungibilità e maggiore utilità per la città, evitando in tal modo il raddoppio della carreggiata lungo Via Jacopino e procedendo alla monetizzazione degli standard a compensazione della nuova volumetria aggiunta colla variante PII.</p>	<p>2) La nuova carreggiata risulta di supporto al percorso storico di Via Jacopino al fine di garantire la sicurezza con l'accessibilità ai mezzi di soccorso, esaltandone così proprio le caratteristiche bene evidenziate dagli osservanti. Già in sede di progetto di P.I.I. la nuova carreggiata parallela alla Via Jacopino è stata contabilizzata al 50% della superficie come standard urbanistico proprio in ragione della quota di diretto interesse per il parcheggio privato che riveste tale costruzione.</p> <p>3) Si rimanda alle considerazioni di cui ai punti precedenti e si evidenzia che a fronte della maggiore volumetria introdotta dal P.R.G. e sfruttata nel P.I.I. l'operatore si impegna con standard di qualità illustrati nel progetto così come emendati in sede di proposta di approvazione definitiva.</p> <p>Per quanto sopra si propone di accogliere parzialmente l'osservazione con la modificazione del posizionamento del "poggio-belvedere" e ricavando un posto auto accessibile in prossimità della struttura.</p>
	<p>N° Protocollo Data</p>	<p>Osservante/Oppositore</p>	<p>Sintesi delle osservazioni/opposizioni</p>	<p>Proposta di controdeduzione</p>
<p>7</p> <p>9224 04/06/2007</p>	<p>Parrocchia di San Pietro e Paolo di Luino</p>	<p>Si contesta la scelta – peraltro assunta senza aver interpellato preventivamente la proprietà interessata (e cioè la Parrocchia) – di costituire un sentiero pubblico lungo il Torrente Lazzaretto, in quanto pregiudizievole alla proprietà ed alla attività in essa svolta (asilo nido e scuola materna), in ragione delle interferenze connesse al passaggio – sul previsto sentiero – di persone estranee alla struttura.</p>	<p>Il P.I.I. prevede che a fronte di un conguaglio economico dovuto al Comune relativamente alle aree a standard urbanistico – circa Euro 96.000,00 – l'operatore si impegni ad attuare direttamente gli "standard di qualità" come la riqualificazione ambientale del Torrente Lazzaretto e la realizzazione di un poggio - belvedere in prossimità della Via Jacopino. La stima degli interventi, documentata nell'allegato n. 7 del P.I.I., è pari a Euro 136.080,00 per la riqualificazione del torrente ed è pari a Euro 193.824,00 per la realizzazione del belvedere.</p> <p>Il progetto di massima per la riqualificazione ambientale del torrente comprende anche la sistemazione di un percorso spondale, in parte insistente su proprietà della Parrocchia. (segue)</p>	

Naturalmente, come specificato nella relazione tecnica del suddetto allegato n. 7, "in accordo con i proprietari delle aree adiacenti al corso d'acqua", si sarebbe dato corso allo sviluppo dei progetti esecutivi.

Stante quanto esplicitato nella osservazione dove si afferma di non volere assentire allo sviluppo del progetto - segnatamente "annullando la previsione del sentiero" -, atteso che l'Amministrazione ha interpellato l'osservante - tramite i tecnici dallo stesso incaricati - senza ottenere l'assenso bonario alla esecuzione dei lavori, si conviene di disporre per il solo sviluppo di uno studio idraulico ed ambientale del torrente per definire i livelli di intervento da attuare nell'ambito della gestione del reticolo idrico minore e per la realizzazione della fognatura di connessione con la zona della Carnella, da realizzarsi a margine del torrente stesso; quindi, in relazione al nuovo quadro economico secondo il quale si stima in circa Euro 20.000,00 l'attività di studio idraulico ed ambientale, nell'ambito del confronto con l'operatore è emersa la possibilità di procedere a sviluppare un progetto - e realizzarne quota parte - qualificante per il turismo, come la sistemazione del lungolago fino alla concorrenza dell'importo residuo lo standard di qualità pari ad Euro 116.080,00.

Per quanto sopra si propone di **accogliere** l'osservazione e di aggiornare lo schema di convenzione introducendo quale standard qualitativo, relativamente alla quota inerente la riqualificazione ambientale del torrente Lazzaretto, l'impegno dell'operatore "nell'esecuzione del lo studio idraulico ed ambientale dell'incisione valliva per il corrispondente valore pari ad Euro 20.000,00. Quindi l'operatore si impegna a realizzare un progetto e realizzarne quota parte per la sistemazione del lungolago di Luino, per un controvalore complessivo pari ad Euro 116.080,00; i lavori riguarderanno principalmente la sistemazione di quota parte della pavimentazione da ripristinare a seguito delle operazioni di abbattimento dei platani avvenute negli ultimi anni; il progetto sarà sviluppato nell'ambito di uno studio finalizzato ad inquadrare gli interventi all'interno di una soluzione più generale da proporre all'Amministrazione Comunale; studio e progetto delle opere saranno comunque sottoposte all'esame ed approvazione del competente Organo Comunale".

Considerazioni sulle contro-deduzioni

Osservazione 1: va bene, l'area è soggetta a specifica tutela e quindi valgono le procedure di autorizzazione paesaggistica dettate dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2002) e dalla legge regionale sul governo del territorio (12/2005).

In particolare, l'Amministrazione comunale dovrà valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento previa l'acquisizione dei pareri della Commissione per il paesaggio (!) e della Soprintendenza, e i lavori non potranno essere iniziati in difetto del rilascio della suddetta preventiva autorizzazione.

Ciò premesso, al Sindaco chiediamo

- di tenere costantemente informati i gruppi consiliari sullo svolgimento dell'iter amministrativo previsto dalla legge e sul coinvolgimento della Soprintendenza;
- come si giustificano i lavori in corso nel cantiere, dato che l'autorizzazione paesaggistica sul PII in discussione non c'è ancora? Sono coerenti col vecchio piano attuativo approvato? Sono conformi con questo PII in approvazione?

Osservazione 2: non va bene. Trattandosi di due strumenti diversi tra loro (ed infatti diversamente normati), uno a scala più grande e generale, l'altro a scala più piccola e particolare, appare illogico sostenere che il piano attuativo contenga il programma d'intervento.

Comunque, si ribadisce che non è stata presentata la documentazione minima a corredo dei PII prescritta dalla normativa (ved. punto 8 della circolare). Pertanto l'istruttoria non è stata svolta correttamente.

E non è affatto vero che quella presentata è sufficiente perché infatti non "consente un'opportuna conoscenza del contesto di intervento", così come la relazione tecnica non fornisce alcuna analisi degli effetti dell'intervento sul sistema della mobilità, sui servizi e sottoservizi, etc.

Osservazione 3: parzialmente accolta. Ma si fa riferimento al progetto esecutivo che avrebbe corretto la diminuzione dei parcheggi pubblici... Documento il cui esame non compete al Consiglio comunale!

Osservazione 4: non va bene. L'art. 12 della Convenzione prevede la possibilità di suddividere il l'intervento in due comparti (uno turistico-alberghiero e l'altro residenziale) specificando la possibilità di finanziare la realizzazione della struttura ricettiva anche mediante contratto di leasing. La contraddizione - anche in relazione con il punto successivo del testo della convenzione - sta nel fatto che in questo modo si ammette addirittura il trasferimento della proprietà di una parte dell'area dal soggetto attuatore a terzi (società di leasing). Così facendo l'unicità dell'operatore verrebbe meno ... Va precisato altresì che tale possibilità era esclusa dalla precedente convenzione che codesta amministrazione ha sottoscritto agli inizi del 2006.

Osservazione 5: non va bene. La potenziale incisione dei diritti e degli interessi degli abitanti della via Jacobino era già conosciuta dall'ufficio tecnico, come risulta dall'osservazione presentata a suo tempo (vedi allegato). E come è testimoniato dall'attuale vitalità del comitato (ved. osservazione n. 6). L'art. 13, comma 1, citato, riguarda atti programmatori o pianificatori di carattere generale (come ad es. il prg). Ma in questo caso la problematica urbanistica è circoscritta: si tratta di una variante puntuale e quindi - a ns. avviso - doveva trovare applicazione la comunicazione ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990 che disciplina la partecipazione al procedimento amministrativo.

Enrico Brunelli
Pellegrino

COMUNE DI LUINO
 PROVINCIA DI VARESE
 26 SET. 2002
 PROT. N. 14192
 Cat. Classe Fasc.

COMUNE DI LUINO

piano attuativo zona speciale Z2 "ex area Borri"

I signori

- Badi Mario, residente in Luino, via Lugano n. 7
- Begni Alessandro, residente in Venegono Superiore, via Firenze
- Longhi Antonietta Teresa, residente in Luino, via Lugano n. 7
- Palladino Teresa, residente in Luino, via B. Jacobino n. 14
- Moriello Rocco, residente in Luino, via B. Jacobino n. 14
- Pannese Pasquale, residente in Luino, via B. Jacobino n. 14
- Rigaut Carla, residente in Luino, via B. Jacobino n.12
- Kel Rosa, residente in Luino, via B. Jacobino n. 14
- Perfetti Renzo, residente in Luino, via B. Jacobino n. 14
- Lamia Sonia, residente in Luino, via B. Jacobino n. 14

OFFICIALE

tutti proprietari di immobili lungo le vie B. Jacobino e Lugano, interessati dalla adozione ed approvazione del piano attuativo in oggetto in quanto gravemente pregiudizievole per i propri diritti ed interessi, presentano le seguenti

OSSERVAZIONI – OPPOSIZIONI

ai sensi e per gli effetti della Legge Regione Lombardia n. 23 del 23.6.1997, art. 3

Esaminata la documentazione relativa al Piano Attuativo in oggetto, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 2.7.2002, si evidenzia quanto segue:

1

1

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page, including a large signature and a smaller one below it.

**circolare Esplicativa contenente l'elenco della Documentazione
 a produrre a Corredo dei Programmi Integrati di intervento**

D.G.R. n. VI/44161 del 9 luglio 1999
Adempimenti previsti dall'art.7, comma 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei programmi integrati di intervento»
Approvazione circolare esplicativa
 (BURL n. 31 del 2 agosto 1999, Serie Ordinaria)

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che l'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), prevede il programma integrato di intervento, quale strumento finalizzato alla riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio comunale;

Dato atto che la Regione Lombardia con legge n. 9 del 12 aprile 1999 (pubblicata nel BURL, 1° supplemento ordinario n. 15 del 16 aprile 1999), ha dato attuazione alla norma citata disciplinando l'approvazione dei Programmi Integrati di Intervento;

Atteso che l'articolo 7, comma 3 della legge citata pone obbligo alla Giunta Regionale di individuare la documentazione minima da presentare a corredo della proposta;

Ravvisata la necessità di procedere all'ottemperanza di detto obbligo di legge, che si configura prodromico rispetto agli adempimenti dei Comuni in ordine alla promozione dei programmi integrati di intervento;

Considerato, inoltre, opportuno emanare una circolare illustrativa della legge in argomento, al fine di fornire agli operatori orientamenti interpretativi ed istruzioni operative utili alla puntuale applicazione della stessa;

Ritenuto necessario, ai fini di una maggiore completezza espositiva, inserire al punto 8 della predetta circolare l'elenco della documentazione da allegare al programma integrato di intervento, in attuazione dell'art. 7, comma 3 della legge citata;

Dato atto che la Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale dovrà raccogliere tutti gli elementi di valenza territoriale contenu-

ti nei documenti di programmazione dei settori della Giunta, al fine di fornire ai soggetti interessati il supporto documentale necessario in relazione al punto 1 del succitato elenco;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la circolare illustrativa della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei programmi integrati di intervento», nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale e specificatamente di approvare l'elenco della documentazione da produrre a corredo dei programmi integrati di intervento, specificata al punto 8 della predetta circolare, con ciò dando ottemperanza all'art. 7, comma 3 della legge in argomento;
2. di invitare le Direzioni Generali, che programmano interventi con valenza territoriale, a trasmettere alla Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale copia dei rispettivi strumenti di programmazione;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Segretario
 Maria A. Moroni

ali sono stabilite; qualora, invece, il Programma preveda la cessione della struttura al Comune, la realizzazione da parte del soggetto attuatore si configura come obbligo esecutivo di opera di urbanizzazione, corrispondente agli usuali oneri gravanti sui privati nell'ambito delle convenzioni urbanistiche, il cui adempimento, secondo la vigente legislazione generale, non richiede l'esperimento di procedure concorsuali.

Fa eccezione a tale principio il caso, previsto dall'art. 7, comma quarto della Legge, di attivazione del programma integrato di intervento tramite procedure di project financing.

Si sottolinea peraltro che l'ipotesi indicata dal comma citato è strutturalmente differente da quella del c.d. standard qualitativo, in quanto fa riferimento alla possibilità di proporre all'Amministrazione la realizzazione, nell'ambito del Programma integrato, di opere o infrastrutture pubbliche già previste nella programmazione triennale delle opere pubbliche comunali, la cui necessità, quindi, non è connessa al Programma medesimo, e il cui regime, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 5, è quello della concessione di costruzione e gestione.

La norma dell'art. 7, comma 4, si limita quindi a prevedere la facoltà dei proponenti di introdurre, tra i possibili e facoltativi contenuti del Programma, altresì l'esecuzione di opere pubbliche in senso proprio in regime di concessione di costruzione e gestione, nel qual caso sarà necessario avvalersi, per tale parte del Programma, della particolare procedura dettata dalla L. 415/98.

In caso di previsione di gestione privata della struttura individuata come standard c.d. qualitativo, è necessario precisare o con apposito atto convenzionale, oppure nell'ambito della convenzione ordinariamente da allegarsi al P.I.I., le pattuizioni dirette ad assicurarne la conformità all'interesse generale determinato nel Programma: i contenuti di tale schema convenzionale sono indicati dal comma secondo dell'art. 10.

3) Monetizzazione

Ulteriore modalità di assolvimento dell'onere di conferimento degli standards prevista dalla norma in esame è quella della monetizzazione (già ammessa in via generale dall'art. 12 della L.R. 60/77).

Quest'ultima costituisce peraltro l'unica modalità che, a differenza della cessione gratuita o asservimento ad uso pubblico, da un lato, e del c.d. standard qualitativo, dall'altro, non assicura l'effettivo soddisfacimento delle infrastrutture e servizi necessari, limitandosi ad attribuire al Comune le risorse finanziarie per provvedere successivamente in merito.

Per tali motivi, il ricorso a tale istituto è da considerarsi, indicativamente, quale soluzione utilizzabile solo in caso di impossibilità o assoluta inopportunità di ogni altra modalità alternativa, ferma restando l'osservanza dei particolari obblighi che il comma sesto dell'art. 6 impone, in tal caso, al fine di assicurare che la monetizzazione dia effettivamente luogo all'acquisizione delle aree ad uso pubblico.

7. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E DI FINANZIAMENTO (art. 2, comma 3; art. 7)

Ai sensi dell'art. 7 legittimati a presentare al Comune un'ipotesi di intervento, sono soggetti pubblici e privati, anche riuniti in consorzio o associati tra loro (enti pubblici, imprese, singoli proprietari), ivi comprese le cooperative e loro consorzi.

L'impulso procedimentale può essere, quindi, sia d'ufficio che di parte.

La possibilità dei privati di presentare proposte, è però subordinata all'effettiva disponibilità, nelle varie forme previste dal codice civile, degli immobili (aree e fabbricati) ricompresi nel programma.

In caso di disponibilità solo parziale di questi ultimi, il comma secondo prevede la possibilità di avvalersi della vigente disciplina dei comparti edificatori.

8. DOCUMENTAZIONE MINIMA A CORREDO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (art. 7, comma 2)

La documentazione minima da allegarsi necessariamente al programma integrato di intervento è la seguente:

1. Planimetria di inquadramento territoriale (scala 1:10.000) con la individuazione del comparto oggetto di intervento, dei sistemi e dei sub-sistemi ambientali, (come individuati dalle vigenti prescrizioni) infrastrutturali e dei servizi urbani e territoriali e della loro accessibilità, nonché delle previsioni, ritenute significative rispetto alla proposta del programma integrato di intervento, contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione sovracomunali.

La rappresentazione cartografica in scala 1:10.000 dovrà essere effettuata sulla Carta Tecnica Regionale, eventualmente su supporto informatico e dovrà evidenziare lo stato dei servizi specificando in particolare e con apposita simbologia grafica, se trattasi di opere e/o servizi esistenti, in corso di realizzazione e/o programmate dagli enti com-

petenti (Secondo le indicazioni fornite dal Servizio Strumenti integrati urbani e territoriali della Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale).

2. Stato di fatto degli ambiti di intervento (da realizzare utilizzando idonee cartografie, purché in scala 1:500 o 1:1000 o 1:2000) contenente le infrastrutture per la mobilità, la consistenza edilizia del comparto, le presenze monumentali, naturalistiche ed ambientali, le urbanizzazioni primarie, i sottoservizi tecnologici (direttiva 3 marzo 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle aree urbane), nonché le caratteristiche morfologiche funzionali e i profili altimetrici estesi ad un intorno significativo, tale da consentire un'opportuna conoscenza del contesto di intervento.
3. Azzonamento del piano regolatore generale vigente ed eventualmente adottato, con la documentazione di cui all'art. 8 comma 5 della legge; stralcio del Programma Pluriennale di Attuazione per i casi previsti dalla legge.
4. Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:1.000, definito nelle sue componenti tipologiche, di destinazione e di funzioni, con indicazione delle sagome di ingombro, delle masse e delle altezze dei singoli edifici, nonché del rapporto morfologico e tipologico con il tessuto urbano esistente; individuazione delle aree per infrastrutture pubbliche e di uso pubblico; progetto di insieme degli spazi liberi di interconnessione con l'edificato e con le aree libere.
5. Progetto delle opere di adeguamento dei servizi tecnologici, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sviluppato ad un livello di dettaglio utile a definire gli impegni assunti da parte del proponente nella convenzione di cui all'art. 10 della legge.
6. Computo estimativo di massima dei costi delle opere pubbliche e di interesse pubblico.
7. Documentazione fotografica a colori, che rappresenti da più punti di vista lo stato di fatto dell'area di intervento, le caratteristiche ambientali e naturali della stessa, nonché i rapporti intercorrenti con il territorio circostante.
8. Relazione tecnica contenente in particolare:
 - descrizione delle finalità del programma, degli elementi qualitativi e dei risultati attesi anche in rapporto agli obiettivi generali e agli indirizzi fissati dalla Amministrazione Comunale nel documento di inquadramento ed ai documenti di Programmazione sovracomunale;
 - dimostrazione degli standard urbanistici in rapporto alla capacità ed ai pesi insediativi indotti dal programma integrato di intervento suddivisi tra le diverse funzioni previste dal programma, secondo il disposto dell'art. 6 della l.r.9/1999;
 - analisi degli effetti dell'intervento relativamente a suolo, acque, aria, secondo i dati resi obbligatoriamente disponibili dagli Enti competenti (o, in assenza di questi ultimi, con rilievi effettuati dai soggetti attuatori), nonché indicazione di eventuali interventi necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni delle leggi di settore;
 - analisi degli effetti dell'intervento in relazione all'impatto acustico, ove prescritta dalla vigente legislazione, ed indicazione di eventuali misure compensative;
 - valutazione della compatibilità geologica dell'intervento;
 - descrizione degli effetti dell'intervento sulla funzionalità dei servizi urbani ed extraurbani, dei sottoservizi tecnologici, sul sistema di mobilità e di accessibilità trasportistica.
9. Relazione economica sulla fattibilità del Programma, che evidenzi in particolare:
 - il concorso delle risorse private e l'eventuale concorso di risorse dei soggetti attuatori pubblici, con riferimento sia alla realizzazione che alla gestione di opere o interventi di interesse pubblico;
 - il programma temporale di attuazione degli interventi ed eventuale frazionamento in stralci funzionali.
10. Schema di convenzione contenente gli impegni assunti dai privati e le garanzie finanziarie richieste per l'attuazione del programma integrato di intervento.

Si ricorda che nei casi in cui il programma integrato di intervento comporti variante urbanistica dovrà essere allegata nei casi previsti dalle circolari attuative della l.r. 24.11.1997 n. 41 (adottate con le seguenti deliberazioni di Giunta: D.G.R. 6 agosto 1998 n. VI/37918 - D.G.R. 6 agosto 1998 n. VI/37919 - D.G.R. 6 agosto 1998 n. VI/37920 e pubblicate sul BURL, 1° supplemento straordinario n. 36 dell'8 settembre 1998) apposita perizia geologica da redigersi secondo le modalità in esse indicate.

Inoltre, nei casi in cui i progetti degli interventi ricompresi nel programma integrato di intervento rientrino in una delle ipotesi di cui agli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di V.I.A. regionale), si rammenta che ai fini dell'espletamento procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica, dovrà essere allegato al programma integrato di intervento l'apposito studio previsto dal D.P.R. stesso.

**ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI**Home > Beni paesaggistici e ambientali > Piano Territoriale Paesistico Regionale > **Esame paesistico dei progetti****Esame paesistico dei progetti**

La Parte IV delle Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale prevede l'**esame paesistico** di tutti i progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, verificandone l'impatto sul contesto in cui si inseriscono.

Le **linee guida per l'esame paesistico dei progetti**, approvate con d.g.r. n.7/11045 dell'8 novembre 2002 e pubblicate in data 21 novembre 2002, illustrano i diversi passaggi del percorso metodologico di esame di tutti i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, in riferimento al loro inserimento nel contesto, rendendo così operative le disposizioni contenute nella suddetta Parte IV delle norme.

Queste indicazioni valgono per i progetti ricadenti in aree non assoggettate a specifica tutela (i cosiddetti vincoli). In queste ultime valgono infatti le procedure di autorizzazione paesaggistica dettate dal D.lgs. 42/2004 e dalla l.r. 12/2005.

Inviare eventuali osservazioni e suggerimenti relativi all'applicazione delle suddette Linee guida a:

e-mail: anna_rossi@regione.lombardia.it

Contenuti della sezione

- Piano Territoriale Paesistico Regionale
- **Esame paesistico dei progetti**

Allegati

- Linee guida per l'esame paesistico 

Invia il link di questa pagina

[funzionalità non disponibile con Lotus Notes]



Ministro
per l'Innovazione
e le Tecnologie

Piano Nazionale di e-Government

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L.6 luglio 2002, n. 137».
(G.U. 24 febbraio 2004, n. 45)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. — 1. È approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.

Parte prima
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — *Principi.* — 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.

6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Art. 2. — *Patrimonio culturale.* — 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico,

archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Art. 3. — *Tutela del patrimonio culturale.* — 1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Art. 4. — *Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale.* — 1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamenti ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Art. 5. — *Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale.* — 1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librerie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librerie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.

7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il

b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi può avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;

c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159.

6. L'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 5, lettera b), è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 145. Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, nonché dall'inclusione dell'area nelle categorie elencate all'articolo 142.

7. Il piano può subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi ai sensi del comma 5, lettera b), all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all'articolo 5, lettera b), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

10. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici. Nell'accordo è stabilito il termine entro il quale è completata l'elaborazione d'intesa, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano. Qualora all'elaborazione d'intesa del piano non consegua il provvedimento regionale, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

11. L'accordo di cui al comma 10 stabilisce altresì presupposti, modalità e tempi per la revisione periodica del piano, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.

12. Qualora l'accordo di cui al comma 10 non venga stipulato, ovvero ad esso non segua l'elaborazione congiunta del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

Art. 144. — Pubblicità e partecipazione. — 1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicità.

2. Qualora dall'applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5 derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico è subordinata all'espletamento delle forme di pubblicità indicate all'articolo 140, commi 3 e 4.

Art. 145. — Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione. — 1. Il Ministero individua ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione.

2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione.

4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

Capo IV

Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Art. 146. — Autorizzazione. — 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni

proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;

c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.

7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.

10. L'autorizzazione paesaggistica:

a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;

b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;

c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiara di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impuginate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.

13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla competente soprintendenza.

Art. 147. — Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali. — 1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 143 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

Art. 148. — Commissione per il paesaggio. — 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice le regioni promuovono l'istituzione della commissione per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.

2. La commissione è composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

3. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito